



# COMUNE DI BARI N. 2017/00073 D'ORDINE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 AGOSTO 2017

O G G E T T O

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI AGOSTO, ALLE ORE 17,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - CONSIGLIERE ANZIANO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	NO
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	NO
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	NO
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	NO
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	NO
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
20	LAFORGIA Dott. Renato	SI
21	LOSITO Sig. Fabio	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	NO
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	NO
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	NO

**Il Consigliere Comunale, dott. Michele Picaro, ai sensi dell'art.17, co.3, dello Statuto Comunale, riferisce:**

**PREMESSO**

che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

che l'art. 50 della Legge 27 dicembre del 1997, n. 449, ha previsto che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, **nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, co. 133, lett. I, della L. n. 662 del 1996, in quanto compatibili;**

che la lett. I), dell'art. 3, comma 133, della Legge n. 662 del 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

che in attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che all'art. 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;

che l'ultimo comma dell'art. 13 del citato Decreto Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

che l'articolo 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ha stabilito che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal citato D. Lgs. n. 472 del 1997;

che l'art. 1, comma 4, della Legge n. 212 del 2000, denominata "Statuto del contribuente", impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;

che l'articolo 6, comma 3, dello "Statuto del contribuente" incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

che l'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché l'articolo 1, commi 20 e 22, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, (Legge di stabilità per l'anno 2011), sono intervenuti nel disposto dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del citato D. Lgs. n. 472 del 1997, modificando le misure delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente;

considerato che il legislatore, con l'articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), è intervenuto sulla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, introducendo il comma 1, nella nuova lettera a-bis), la riduzione della sanzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore";

che l'applicazione della nuova misura di riduzione della sanzione, sopra riportata, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015;

che il citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato successivamente, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, che nel riformulare il testo della lettera a-bis), ha chiarito che il termine di 90 giorni previsto per la nuova ipotesi di ravvedimento delle violazioni commesse, deve farsi decorrere dall'omissione o dall'errore, salvo che non si tratti della regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione, nel cui caso il termine va conteggiato dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

che, inoltre il medesimo D.Lgs. n. 158 del 2015 ha apportato rilevanti novità alle misure delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, introducendo, accanto alla sanzione del 30%, una sanzione pari al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, e stabilendo che, salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

che le nuove misure sanzionatorie contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, come disposto dall'articolo 1 comma 133, della Legge 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

**che, conseguentemente, è necessario procedere all'adozione del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta comunale sugli immobili IMU;**

che, al fine di armonizzare le misure di riduzione delle sanzioni alla tempistica in cui avviene la regolarizzazione della violazione, appare necessario innalzare da un ottavo ad un settimo la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro 2 (due) anni dalla violazione commessa, da un ottavo ad un sesto la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro 3 (tre) anni dalla violazione commessa e da un ottavo a un quinto la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro 4 (quattro) anni dalla violazione commessa;

Tenuto conto, infine che, in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, **appare opportuno adottare il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU), costituito dal seguente articolo unico:**

#### **ARTICOLO 1**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, **non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione**, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

- a) 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni dalla scadenza dell'imposta;
- b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza; **(1,5%)**
- c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; **(1,67%)**
- d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; **(3,75%)**

e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore; **(4,29%)**

f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa; **(5%)**

g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattro anni dalla violazione commessa. **(6%)**

2. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative **all'obbligo di dichiarazione**, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento; **(3%)**

b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; **(3,75%)**

c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa; **(5%)**

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro quattro anni dalla violazione commessa. **(6%)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Consigliere Comunale dott. Michele Picaro;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449;

Visto l'art. 3, comma 133, lett I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

Vista la Legge 30 dicembre 2015, n. 208;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente",

Visto il Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Bari;

**DATO ATTO** che, trattandosi di disposizioni di natura regolamentare, con nota a firma della Direzione della Ripartizione Tributi prot. n. 50845 dell'1/03/2017 ed ivi allegata, è stata richiesta ai Municipi l'espressione del competente parere, ai sensi dell'art. 55 – Funzioni consultive, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, e che, alla data di proposizione dell'atto, è decorso infruttuosamente il termine ivi previsto per il rilascio del richiesto parere, non essendo pervenuto alcun parere dai Municipi;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della proposta, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

VISTA altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

Preso atto che la Giunta nella seduta del \_\_\_\_\_ ha così deciso: " Sì al Consiglio";

Visto altresì il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) ADOTTARE il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU), costituito dal seguente articolo unico, come di seguito indicato:

## **ARTICOLO 1**

A. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, **non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione**, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni dalla scadenza dell'imposta;

b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza; **(1,5%)**

c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; **(1,67%)**

d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; **(3,75%)**

e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore; **(4,29%)**

f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa; **(5%)**

g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattro anni dalla violazione commessa. **(6%)**

B. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative **all'obbligo di dichiarazione**, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento; **(3%)**

b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; **(3,75%)**

c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa; **(5%)**

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro quattro anni dalla violazione commessa. **(6%)**

**2. DICHIARARE**, a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 .





## **Esito Votazione**

*Il Consiglio Comunale,*

**con n. 23 presenti, come da scheda allegata, di cui:**

**n. 23 favorevoli ( Pasquale Di Rella, Pietro Albenzio, Marco Bronzini, Michele Caradonna, Giuseppe Carrieri, Giuseppe Cascella, Francesca Contursi, Giorgio D'Amore, Ilaria De Robertis, Silvestro Delle Foglie, Pasquale Finocchio, Francesco Giannuzzi, Vito Lacoppola, Renato Laforgia, Fabio Losito, Sabino Mangano, Antonio Mariani, Anna Maurodinoia, Filippo Melchiorre, Irma Melini, Giuseppe Muolo, Giuseppe Neviera, Fabio Saverio Romito)**

**n. 0 contrari**

**n. 0 astenuti**

*approva la proposta*

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

## IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 21 voti favorevoli (Sindaco, Anaclerio, Carrieri, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, De Robertis, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Melchiorre, Melini, Muolo, Neviera, Picaro, Sciacovelli);

## DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.



PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

FAVOREVOLE in linea tecnica. Si evidenzia però come la proposta di deliberazione riguardando di fatto l' approvazione di una norma regolamentare limitata esclusivamente al solo tributo comunale IMU determinerebbe di fatto una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti interessati da analoghe problematiche nell'ambito degli altri tributi comunali. L'adozione di tale "regolamento sul ravvedimento" rappresentando per le Amministrazioni Locali una facoltà e non un obbligo necessita di una preventiva valutazione di opportunità ed economicità in termini di regolamentazione univoca di tutti i tributi locali al solo fine di evitare proprio una disparità di trattamento tra gli stessi contribuenti anche alla luce dei maggiori costi amministrativi derivanti dall'obbligatorio adeguamento dei software tributari e della stessa banca dati utilizzata in uno alla formazione del personale e alle procedure amministrative legate all'applicazione di tale regolamentazione

Bari, 11/04/2017

Il responsabile  
(Francesco Catanese)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e 42 del Regolamento di Contabilità attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa\_visto altresì l'art.1 comma 700 della Legge 27/12/2013 n.147\_dato atto che il dirigente proponente non evidenzia situazioni pregiudizievoli in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente\_a parte asseriti maggiori costi amministrativi e di formazione che alla luce del parere favorevole di regolarità tecnica deve ritenersi siano riassorbibili nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di spesa\_ si esprime parere favorevole fatte salve le definitive determinazioni consiliari anche in ordine alle argomentazioni di merito contenute nel predetto parere di regolarità tecnica

Bari, 11/04/2017

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e 42 del Regolamento di Contabilità attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa\_visto altresì l'art.1 comma 700 della Legge 27/12/2013 n.147\_dato atto che il dirigente proponente non evidenzia situazioni pregiudizievoli in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente\_a parte asseriti maggiori costi amministrativi e di formazione che alla luce del parere favorevole di regolarità tecnica deve ritenersi siano riassorbibili nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di

spesa\_ si esprime parere favorevole fatte salve le definitive determinazioni consiliari anche in ordine alle argomentazioni di merito contenute nel predetto parere di regolarità tecnica

Bari, 28/04/2017

(Giuseppe Ninni)



## CITTA' DI BARI

### CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2017/00073

del 29/08/2017

OGGETTO:REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

#### SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

**PARERE TECNICO:** Positivo FAVOREVOLE in linea tecnica. Si evidenzia però come la proposta di deliberazione riguardando di fatto l' approvazione di una norma regolamentare limitata esclusivamente al solo tributo comunale IMU determinerebbe di fatto una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti interessati da analoghe problematiche nell'ambito degli altri tributi comunali. L'adozione di tale "regolamento sul ravvedimento" rappresentando per le Amministrazioni Locali una facoltà e non un obbligo necessita di una preventiva valutazione di opportunità ed economicità in termini di regolamentazione univoca di tutti i tributi locali al solo fine di evitare proprio una disparità di trattamento tra gli stessi contribuenti anche alla luce dei maggiori costi amministrativi derivanti dall'obbligatorio adeguamento dei software tributari e della stessa banca dati utilizzata in uno alla formazione del personale e alle procedure amministrative legate all'applicazione di tale regolamentazione

**VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:** Positivo Sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e 42 del Regolamento di Contabilità attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa\_visto altresì l'art.1 comma 700 della Legge 27/12/2013 n.147\_dato atto che il dirigente proponente non evidenzia situazioni pregiudizievoli in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente\_a parte asseriti maggiori costi amministrativi e di formazione che alla luce del parere favorevole di regolarità tecnica deve ritenersi siano riassorbibili nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di spesa\_ si esprime parere favorevole fatte salve le definitive determinazioni consiliari anche in ordine alle argomentazioni di merito contenute nel predetto parere di regolarità tecnica

**PARERE CONTABILE:** Positivo Sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e 42 del Regolamento di Contabilità attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa\_visto altresì l'art.1 comma 700 della Legge 27/12/2013 n.147\_dato atto che il dirigente proponente non evidenzia situazioni pregiudizievoli in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente\_a parte asseriti maggiori costi amministrativi e di formazione che alla luce del parere favorevole di regolarità tecnica deve ritenersi siano riassorbibili nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di spesa\_ si esprime parere favorevole fatte salve le definitive determinazioni consiliari anche in ordine alle argomentazioni di merito contenute nel predetto parere di regolarità tecnica

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL  
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E  
SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI  
LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Donato Susca)



- Dato della decisione della GM che nella seduta del 22/05/2017 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

**PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio  Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2017/150/00007 avente ad oggetto “Regolamento sulle modalità di esercizio ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU)”;  Preso atto del contenuto della proposta suddetta;  Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL che prevede la funzione assegnata all’Organo di Revisione, di esprimere il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi;  Vista la scheda di consulenza tecnico giuridica rilasciata in data 10/05/2017 dal Segretario Generale che si è espresso con parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione;  Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 11/04/2017 dal Direttore Responsabile Ripartizione Tributi;  Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso in data 28/04/2017 dal Direttore della Ripartizione Risorse Finanziarie; Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 2017/150/00007. Bari, lì 18/05/2017 Il Collegio dei Revisori dei Conti Raffaele Ciccone Francesca Macagnino  
Ciro Alabrese  
C.so Vittorio Emanuele II, 113 70122 - Bari- tel. 080/5773542 e-mail:  
ufficio.revisoreconti@comune.bari.it

Bari, 18/05/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti  
Raffaele Ciccone  
Francesca Macagnino  
Ciro Alabrese

- Visto il parere del collegio dei revisori del 18/05/2017 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio  Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2017/150/00007 avente ad oggetto “Regolamento sulle modalità di esercizio ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU)”;  Preso atto del contenuto della proposta suddetta;  Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL che prevede la funzione assegnata all’Organo di Revisione, di esprimere il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità,

economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi; □ Vista la scheda di consulenza tecnico giuridica rilasciata in data 10/05/2017 dal Segretario Generale che si è espresso con parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione; □ Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 11/04/2017 dal Direttore Responsabile Ripartizione Tributi; □ Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso in data 28/04/2017 dal Direttore della Ripartizione Risorse Finanziarie; Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 2017/150/00007. Bari, lì 18/05/2017 Il Collegio dei Revisori dei Conti Raffaele Ciccone Francesca Macagnino Ciro Alabrese C.so Vittorio Emanuele II, 113 70122 - Bari- tel. 080/5773542 e-mail: ufficio.revisoreconti@comune.bari.it che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

## IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 21 voti favorevoli (Sindaco, Anaclerio, Carrieri, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, De Robertis, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Melchiorre, Melini, Muolo, Neviera, Picaro, Sciacovelli);

## DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 05

OGGETTO ESTESO: Proposta n. 2017/150/00007

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0359 ORE. 21.55 29-08-2017

*PICARO*

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 023  
 VOTANTI : 023  
 VOTI FAVOREVOLI : 023  
 VOTI CONTRARI : 000  
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	013 DE ROBERTIS ILARIA	028 MAURODINOIA ANNA
005 CAMPANELLI SALVATORE	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	029 MELCHIORRE FILIPPO
007 CARRIERI GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	030 MELINI IRMA
008 CASCELLA GIUSEPPE	022 LACOPPOLA VITO	021 MUOLO GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	023 LAFORGIA RENATO	031 NEVIERA GIUSEPPE
011 D'AMORE GIORGIO	040 LOSITO FABIO	032 PICARO MICHELE
001 DECARO ANTONIO	024 MAIORANO MASSIMO	036 SCIACOVELLI NICOLA
012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	026 MARIANI ANTONIO	

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	016 DI PAOLA DOMENICO	034 RANIERI ROMEO
004 BRONZINI MARCO	017 DI RELLA PASQUALE	035 ROMITO FABIO SAVERIO
006 CARADONNA MICHELE	018 FINOCCHIO PASQUALE	037 SISTO LIVIO
010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
027 CONTURSI FRANCESCA	033 PISICCHIO ALFONSINO	

IL SEGRETARIO GENERALE

*Avv. Donato Susca*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Consiglio, Comitati e Gruppi Consiliari

(Dr. M. ...)

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 05 i.e.

OGGETTO ESTESO: Proposta n. 2017/150/00007 i.e.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0359 ORE. 21.57 29-08-2017

1E  
Piccolo

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 021  
 VOTANTI : 021  
 VOTI FAVOREVOLI : 021  
 VOTI CONTRARI : 000  
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA
007 CARRIERI GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	029 MELCHIORRE FILIPPO
009 CAVONE MICHELANGELO	022 LACOPPOLA VITO	030 MELINI IRMA
011 D'AMORE GIORGIO	023 LAFORGIA RENATO	021 MUOLO GIUSEPPE
001 DECARO ANTONIO	040 LOSITO FABIO	031 NEVIERA GIUSEPPE
012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO	032 PICARO MICHELE
013 DE ROBERTIS ILARIA	026 MARIANI ANTONIO	036 SCIACOVELLI NICOLA

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	027 CONTURSI FRANCESCA	033 PISICCHIO ALFONSINO
004 BRONZINI MARCO	016 DI PAOLA DOMENICO	034 RANIERI ROMEO
005 CAMPANELLI SALVATORE	017 DI RELLA PASQUALE	035 ROMITO FABIO SAVERIO
006 CARADONNA MICHELE	018 FINOCCHIO PASQUALE	037 SISTO LIVIO
008 CASCELLA GIUSEPPE	025 MANGANO SABINO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
010 COLELLA FRANCESCO		

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 "Comitato, Commissioni e Gruppi Consiliari"  
 (Dr. Riccardo Marotta)

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Art. Donato Susca



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale  
II^ Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico e  
Città Metropolitana

Prot.

Bari,

**Oggetto:** Proposta di Deliberazione Consiliare n. 2017/150/00007 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)".

Sig. Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che questa Commissione Consiliare, nella odierna seduta del 29.05.17, con riferimento alla proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto specificata, in esito alla votazione che di seguito si riporta:

Francesco Giannuzzi Presidente: **favorevole;**

Michele Picaro Vice Presidente: **favorevole;**

Giuseppe Carrieri Consigliere: **favorevole;**

Giuseppe Muolo Consigliere: **favorevole;**

Alfonsino Pisicchio Consigliere: **assente,**

**ha espresso parere favorevole.**

Si restituisce la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, unitamente a tutti gli atti allegati.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Francesco Giannuzzi



1) Inviare al fascicolo  
originale e in Data Web  
29/05/2017

2) CARUCCI  
ALL'ATTENZIONE  
DELLA CONFEDERAZIONE  
DEI CONSIGLIERI

Pres. Sez. Amm. n. 10  
Luigi Carucci

## DELIBERAZIONE N. 73 DEL 29.8.2017

### DIBATTITO

#### **CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:**

Come da richiesta approvata dall'aula, adesso anticipiamo il punto 5: *Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di Imposta municipale sugli Immobili (IMU)*. Il proponente è il consigliere Picaro, a cui cedo la parola.

**CONSIGLIERE PICARO:** Grazie, Presidente. Questo regolamento ha la finalità di rivedere le sanzioni in materia di ravvedimento operoso per quanto concerne l'IMU, che, come tutti noi sappiamo, è un'imposta che grava in maniera non indifferente sulle tasche di tutti i cittadini. Dà l'opportunità a coloro i quali non sono nelle condizioni di poter corrispondere l'imposta per motivi di obiettiva difficoltà economica, di poterla corrispondere oltre il termine di un anno, così come previsto per quanto riguarda il ravvedimento, con delle relative riduzioni, quindi, anche oltre tale data, con delle sanzioni crescenti a seconda del periodo entro il quale la stessa viene corrisposta anziché, come previsto oggi, solo per quanto riguarda il Comune di Bari, nella misura del 30 per cento superato l'anno, che è una sanzione ingiunta, una sanzione pesante che andrebbe a gravare sui cittadini baresi.

Io non mi dilungo più di tanto perché ho avuto modo di rappresentare a tanti Consiglieri la finalità di questo regolamento, che, tra l'altro, non fa altro che riprendere quanto previsto per quanto concerne, sempre in materia di ravvedimento operoso, i tributi erariali.

Penso che dia l'opportunità a questa amministrazione di poter stimolare la *tax compliance*, cioè far sì che ci sia un maggior dialogo tra il contribuente e in questo caso l'amministrazione comunale.

Non vi è nessun tipo di condono, è un regolamento che riguarda tutti coloro i quali sono nelle condizioni di cui dicevo e che devono versare queste imposte, quindi invito il Consiglio a volersi esprimere favorevolmente.

Ovviamente, se qualcuno vuole porre domande, non ci sono problemi, così come penso che anche il direttore della ripartizione tributi, che ringrazio insieme all'Assessore che è qui presente, potrà confortare la bontà di questo provvedimento che ha visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e anche di legittimità, sotto l'aspetto giuridico, perché c'è stato l'avvallo del Segretario generale. Grazie.

**CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:** Grazie, consigliere Picaro.

Cedo la parola all'assessore D'Adamo per il punto di vista dell'amministrazione.

**ASSESSORE D'ADAMO:** L'amministrazione è favorevole a questo provvedimento e si impegna sin da ora a predisporre un regolamento per estendere queste modalità a tutti gli altri tributi. Grazie.

**CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:** Grazie, Assessore.

Ci sono interventi? Nessuno.



Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.

Pongo in votazione...

Carrieri, prego, per la dichiarazione di voto.

**CONSIGLIERE CARRIERI:** Vorrei dire poche cose. La prima è che si tratta di un atto amministrativo che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale di Bari non da parte della Giunta e del Sindaco, ma da parte di un consigliere comunale. Non so quante volte nel passato questo sia accaduto, ma sono certo non molte volte avendo letto qualche verbale di passati Consigli comunali. Peraltro non è il primo dei provvedimenti che approveremo o esamineremo sicuramente nei prossimi mesi perché ce ne sono anche altri. La prima nota meritoria, quindi, è il fatto che un consigliere comunale ha presentato una proposta di atto amministrativo che viene all'esame dell'attenzione del Consiglio comunale.

La seconda cosa estremamente positiva è che con questo regolamento agevogliamo ancora una volta il rapporto che ha il contribuente con l'amministrazione comunale, quindi è senz'altro meritorio un provvedimento che in qualche modo avvicina la pubblica amministrazione al cittadino contribuente e lo aiuta ad essere meno vessato nel suo rapporto con l'amministrazione.

Le note positive a mio avviso cessano qui, sebbene io voterò in maniera favorevole a questo provvedimento perché evidentemente è un provvedimento che va in favore non di 200 cittadini ma di 320 mila cittadini, ecco perché questa volta questo provvedimento è senz'altro da approvare.

Quello che è estremamente negativo politicamente, che io rilevo stasera, è che il consigliere Picaro abbia presentato questa proposta di regolamento, abbia ottenuto l'anticipazione di questa proposta di regolamento - e credo che otterrà il voto favorevole dell'aula a questa sua proposta di regolamento comunale, che, ripeto, è meritoria - in cambio del voto favorevole alla precedente proposta di regolamento sulla definizione delle liti pendenti. Politicamente, per me, questo è sbagliato, è scorretto nel metodo, perché in una comunità, in un gruppo, non ci si comporta così politicamente, ma si condivide con la comunità di cui, in teoria, fa parte il suo percorso. Apprendo e verifico stasera che purtroppo il consigliere Picaro ritiene di fare percorsi alternativi e quindi di scambiare con l'amministrazione comunale il voto favorevole ad un provvedimento con l'approvazione di un suo provvedimento.

Questo metodo è sbagliato perché mi sarebbe piaciuto di più che l'intero gruppo dei Consiglieri di opposizione avesse condiviso questo percorso. Lui l'ha voluto condividere da solo, ha voluto votare a favore di un provvedimento dell'amministrazione, ha voluto l'anticipazione di questo punto all'ordine del giorno, ha voluto, e credo otterrà, il parere favorevole dell'aula, quindi mi pare evidente che ci sia un suo percorso autonomo per l'approvazione di alcuni suoi provvedimenti a cui tiene, provvedimenti che, ribadisco, dal mio punto di vista, nel merito, sono corretti, sono condivisibili.

Io questo provvedimento lo voterò, ma mi spiace moltissimo il metodo che viene utilizzato. Non è questo il metodo che secondo noi dobbiamo utilizzare per trovare una strada anche noi di condivisione, di coesione e di percorso unitario verso un obiettivo che dovrebbe essere quello di contrastare alcuni atti dell'amministrazione come i precedenti che sono negativi. Peraltro so che è difficile ascoltare gli altri quando ti fanno delle critiche, però purtroppo a volte le critiche bisogna ascoltarle perché ti fanno anche, forse, crescere.

Ribadisco il mio voto favorevole al provvedimento.

**CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:** Melini, prego.

**CONSIGLIERA MELINI:** Grazie, Presidente. Mi dispiace intervenire dopo questa dichiarazione di voto, che ancora una volta spero per chi ci ascolta possa segnare veramente la differenza di condotta e di rispetto, nell'aula Dalfino, verso i colleghi. Io posso dirlo perché non so di cosa sarò ancora accusata, però credo che ogni volta che qualcuno si dimentica il rispetto fra noi, in quest'aula, non stia affossando chi accusa, ma stia affossando se stesso. Mi dispiace, quindi, intervenire dopo qualcuno che affonda il collega, anche assumendo un ruolo centrale e determinante nel centrodestra - forse perché il suo amico o qualcuno gli fa riconoscere un ruolo determinante - senza avere la storia del centrodestra barese. Ma io continuerò fino alla fine, Presidente, a fare battaglie non ideologiche nelle istituzioni quando ci sono dei provvedimenti.

Voglio anche precisare una cosa. Io voto favorevolmente, ma questo non è un regolamento per i 320 mila cittadini. Il collega Michele Picaro mi perdonerà se faccio questa precisazione, ma non stiamo regolamentando per 320 mila persone, ma solo per i morosi, per coloro che non hanno pagato, come chi, abbiamo detto prima, con grande sacrificio paga le tasse eccetera. Stiamo andando incontro a chi, in grande difficoltà economica, non riesce a riconoscere le tasse al suo Comune, quindi non è un provvedimento neanche questo che riesce a gratificare la totalità dei cittadini.

Mi auguro che quello di prima, invece, proprio perché possa portare favorevolmente a una riduzione della tassa o a un non aumento della tassa rispetto al programma dell'attuale Sindaco in carica, possa essere quello paradossalmente un provvedimento che tutela più persone possibili.

Questo è un provvedimento che aiuta chi è di fatto manchevole rispetto a mia madre che con sacrificio, da pensionata, cerca di ottemperare al suo dovere di contribuente e certamente non lo fa ogni mese in maniera così serena; questo è un provvedimento che aiuta chi, in difficoltà, a volte non ha portato a termine il suo dovere di contribuente e quindi è moroso, stiamo aiutando queste persone. Lo facciamo con l'orgoglio di chi oggi sta amministrando, perché diversamente non l'avrei votato, caro Michele, però mi rendo conto che tu stai interpretando un momento storico molto difficile e allora ancora una volta stiamo tendendo la mano, anche perché la fetta dei morosi è sempre più alta e quindi è chiaro che li invitiamo a regolarizzare le loro posizioni anche per non peggiorarle ulteriormente.

Io sono tra quei pochi Consiglieri, forse la prima, che ha avuto la fortuna, come il consigliere Picaro, di essere una proponente in quest'aula e quindi sono ben lieta che in questo mandato io e il collega Picaro abbiamo portato degli atti, senza scambio alcuno come è evidente dalle posizioni che assumiamo. Con difficoltà, ma con orgoglio, portiamo avanti delle battaglie che onestamente ognuno di noi ritiene proprie, quindi io non giudico per non essere giudicata. Chi giudica si deve aspettare di essere giudicato non dai colleghi, che a volte sono tutti maliziosi, ma dai baresi che ci ascoltano. Grazie, Presidente.

**CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:** Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna.

Invito i Consiglieri ad entrare in aula, stiamo per mettere in votazione l'ordine del giorno contrassegnato dal numero 5: "Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di Imposta municipale sugli Immobili (IMU)".

Dichiaro aperta la votazione.

**VOTAZIONE**

**CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:** E' chiusa la votazione.

Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità.

***VOTAZIONE***

**CONSIGLIERE ANZIANO CAVONE:** E' chiusa la votazione.

Presenti 21, votanti 21, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi  
Direzione

Prot. n. 50845

del 1 marzo 2017

La presente nota viene trasmessa  
esclusivamente per posta elettronica,  
ai sensi dell'art. 47  
Codice Amministrazione Digitale  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

**Ai Sigg. Presidenti e Direttori  
dei Municipi 1-2-3-4-5**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione consiliare proposta dal Consigliere Comunale Michele Picaro in tema di "regolamento in materia di ravvedimento operoso IMU".

Richiesta parere art. 55 Regolamento sul Decentramento Amministrativo.

Il Consigliere Comunale Michele PICARO, ai sensi dell'art.17 comma 2 dello Statuto della Città di Bari, ha provveduto a presentare una proposta consiliare afferente l'adozione di un "regolamento in materia di ravvedimento operoso IMU".

Questa Direzione, unitamente alla struttura diretta, non ha curato la relativa istruttoria ma ha provveduto ad esprimere al riguardo il proprio parere in linea tecnica, che in tal sede si allega.

Pertanto, trattandosi di norma di natura regolamentare, si chiede ai Municipi in indirizzo l'espressione del competente parere, ai sensi dell'art. 55 – Funzioni consultive, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo.

Distinti saluti.

**Il Direttore di Ripartizione**  
*(Dott. Francesco Catanese)*



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE  
Donato Susca

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 12/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio  
Serafina Paparella

Bari, 12/09/2017

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 12/09/2017 al 26/09/2017.

L'incaricato

Bari, 28/09/2017

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo  
Pretorio---  
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>